

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4930 del 09/09/2026
Oggetto	PRATICA FC09T0092 - L.R. N. 7/2004. VARIANTE PER CONCESSIONE TEMPORANEA AREA DEMANIALE ADIBITA A CANTIERE ALL'INTERNO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO AD USO PERCORSO PARCO FLUVIALE SUI FIUMI MONTONE E RABBI IN COMUNE DI FORLI' (FC) - RICHIEDENTE: COMUNE DI FORLI'
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5136 del 08/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. N. 7/2004. VARIANTE PER CONCESSIONE TEMPORANEA AREA DEMANIALE
ADIBITA A CANTIERE ALL'INTERNO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI
AREA DEL DEMANIO IDRICO AD USO PERCORSO PARCO FLUVIALE SUI FIUMI
MONTONE E RABBI IN COMUNE DI FORLI' (FC) - RICHIEDENTE: COMUNE DI FORLI'
- PRATICA FC09T0092.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di*

Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;

- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 “Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia”, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 “Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 “Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia”;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 “Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli”;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 “Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico”;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 6457 del 15/05/2012 della Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna avente per oggetto: *“Concessione demanio idrico aree: occupazione di un'area del Demanio Idrico del corso d'acqua Fiume Montone e Fiume Rabbi da destinare ad uso percorso fluviale sita nel Comune di Forlì avente una superficie di mq 120.000,00 circa, sita nel comune di Forlì (FC). Richiedente: Comune di Forlì. **Pratica pregressa n. FC09T0092**”* con scadenza al 14/05/2031, per l'occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del fiume Montone e fiume Rabbi da destinare ad uso percorso fluviale avente una superficie di mq. 120.000,00 circa, sita nel Comune di Forlì (FC), così come riportato negli elaborati tecnici allegati alla Determinazione stessa;
- la determinazione Arpae nr DET-AMB-2022-1117 del 07/03/2022 con cui è stata rilasciata variante alla concessione di cui sopra;

VISTE:

- l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, l'11/12/2025 con protocollo n. PG/2025/219287, integrata in data 18/12/2025 con protocollo PG/2025/225836, con cui il rappresentante titolato alla firma degli atti del Comune di Forlì (cod.Fisc. 00606620409), con sede in Forlì (FC) ha richiesto la variante alla concessione di cui sopra per lavori di rifacimento della passerella ciclo-pedonale sul fiume Montone – collegamento fra Parco Urbano e Via Guado Paradiso - identificata catastalmente al foglio 200 Fronte Mapp. 32 e foglio 175 fronte mapp. 292-107 di detto Comune;
- la successiva istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 05/05/2026 con protocollo n. PG/2026/82645, integrata in data 18/05/2026 con protocollo PG/2026/90602, con la quale è stata richiesta l'occupazione temporanea di area demaniale finalizzata all'allestimento del cantiere funzionale ai lavori di rifacimento della passerella e identificata catastalmente al foglio 200 fronte mappale 32 del comune di Forlì (FC);

DATO ATTO:

- che relativamente alla variante per il rifacimento della passerella ciclo-pedonale, non apportando modifiche di superficie e localizzazione, si è ritenuto non necessario procedere con la pubblicazione sul B.U.R.E.R.T.;
- che relativamente all'occupazione temporanea la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 139 del 03/06/2026 e che nei 10 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza ai sensi del comma 9, art. 16 della L.R. 7/2004;

PRECISATO che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile:

- con nota del 09/02/2026, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2026/25618 del 10/02/2026, relativamente alla richiesta di variante per i lavori di rifacimento della passerella ciclo-pedonale sul fiume Montone – collegamento fra Parco Urbano e Via Guado Paradiso in comune di Forlì (FC), ha espresso quanto segue:

“omissis.... Lo scrivente U.T., in qualità di Autorità Idraulica competente rilascia il proprio parere favorevole alla “variante a concessione vigente”, subordinato alle modalità, termini e tempistiche incluse negli atti precedentemente rilasciati, con particolare riferimento alle prescrizioni e condizioni generali in esse contenute.... omissis”;

- con nota del 26/06/2026, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2026/117877 del 29/06/2026, ha rilasciato, relativamente all’istanza di variante concessione per occupazione temporanea area demaniale con opere di cantierizzazione in sponda dx del Fiume Montone per i lavori di rifacimento della passerella ciclo-pedonale, in loc. Guado Paradiso nel comune di Forlì (FC), il nulla osta idraulico e autorizzazione idraulica n.Prot. 39849/2026, di cui all’art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;

PRECISATO che per la presente concessione non è necessario acquisire “comunicazione e/o informativa antimafia” ai sensi dell’art. 83 comma 1 del codice antimafia D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO che il richiedente:

1. ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l’esercizio della concessione temporanea, con protocollo n. PG/2026/155264 del 27/08/2026;
2. ha presentato l’attestazione del versamento dell’importo di € 75,00 eseguito in data 08/04/2026, quale contributo forfettario alle spese d’istruttoria, ai sensi dell’art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
3. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l’esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell’art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
4. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell’articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta del rifacimento della passerella ciclo-pedonale sul fiume Montone – collegamento fra Parco Urbano e Via Guado Paradiso in comune di Forlì (FC);
- di rilasciare parere favorevole alla variante a concessione vigente relativamente ai lavori di rifacimento della suddetta passerella, subordinato alle modalità, termini e tempistiche incluse negli atti precedentemente rilasciati, con particolare riferimento alle prescrizioni e condizioni generali in esse contenute;
- di poter accogliere altresì la richiesta di occupazione temporanea area demaniale con opere di cantiere, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter rilasciare la variante alla concessione vigente relativamente all'occupazione temporanea area demaniale con opere di cantierizzazione in sponda dx del Fiume Montone necessarie ai lavori di rifacimento della passerella ciclo-pedonale, in loc. Guado Paradiso nel comune di Forlì (FC);
- di confermare la scadenza della concessione rilasciata con determinazione regionale n. 6457 del 15/05/2012 al 14/05/2031;
- di poter rilasciare l'occupazione temporanea di cui alla presente variante per una durata di **n. 3 mesi** decorrenti dalla comunicazione di inizio lavori, e comunque non superiore a 24 mesi dalla data di adozione del presente atto; **La durata comprende anche il successivo ripristino dei luoghi. Dovrà essere quindi comunicata ad Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la data di fine lavori con relativa attestazione di tale ripristino:**

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Sezione territoriale Est - Polo Specialistico Demanio idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare al Comune di Forlì (cod.Fisc. 00606620409), con sede in Forlì (FC):
 - parere favorevole alla variante a concessione vigente relativamente ai lavori di rifacimento della passerella ciclo-pedonale sul fiume Montone – collegamento fra Parco Urbano e Via Guado Paradiso in comune di Forlì (FC), subordinato alle modalità, termini e tempistiche incluse negli atti precedentemente rilasciati, con particolare riferimento alle prescrizioni e condizioni generali in esse contenute;
 - la variante alla concessione rilasciata con atto regionale nr 6457 del 15/05/2012, successivamente variata con atto Arpae nr DET-AMB-2022-1117 del 07/03/2022, per l'occupazione di aree demaniali del corso d'acqua Fiume Montone e Fiume Rabbi da destinare ad uso percorso fluviale sita nel comune di Forlì (FC). Tali aree sono identificate negli elaborati grafici allegati e parti integranti e sostanziali della determina di rilascio e successiva variante - codice pratica FC09T0092. Nello specifico la variante di cui al presente atto riguarda l'occupazione temporanea area demaniale con opere di cantierizzazione in sponda dx del Fiume Montone necessarie ai lavori di rifacimento della passerella ciclo-pedonale, in loc. Guado Paradiso nel comune di Forlì (FC), identificata catastalmente al foglio 200 fronte mappale 32 di detto comune;
2. di rilasciare la concessione temporanea di cui al punto precedente per una durata di **n. 3 mesi** decorrenti dalla comunicazione di inizio lavori e comunque non superiore a 24 mesi dalla data di adozione del presente atto; **La durata comprende anche il successivo ripristino dei luoghi.** Dovrà essere quindi comunicata ad Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile la data di fine lavori con relativa attestazione di tale ripristino:

3. di confermare la data di scadenza della concessione rilasciata con atto regionale nr 6457 del 15/05/2012, successivamente variata con atto Arpae nr DET-AMB-2022-1117 del 07/03/2022, al 14/05/2031;
4. di confermare quanto stabilito nell'atto regionale nr 6457 del 15/05/2012 e nel successivo atto Arpae nr DET-AMB-2022-1117 del 07/03/2022;
5. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
6. di dare atto che le spese di istruttoria sono introitate su apposito Capitolo del bilancio della Regione Emilia Romagna;
7. di assoggettare la presente concessione temporanea alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto. Tale disciplinare è relativo unicamente alla presente variante.
8. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico e autorizzazione idraulica n. Prot. 39849/2026 di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 26/06/2026, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2026/117877 del 29/06/2026;
9. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
11. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla

vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

12. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
14. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Dirigente

dell'Area Demanio Idrico

Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la variante alla concessione FC09T0092 a favore del Comune di Forlì (C.F.00606620409) con sede in Forlì (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto l'occupazione temporanea di area demaniale con opere di cantierizzazione in sponda dx del Fiume Montone necessarie ai lavori di rifacimento della passerella ciclo-pedonale, in loc. Guado Paradiso nel comune di Forlì (FC), identificata catastalmente al foglio 200 fronte mappale 32 di detto comune.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione temporanea ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata di n. 3 mesi a decorrere dalla comunicazione di inizio lavori e comunque non superiore a 24 mesi dalla data di adozione del presente atto. **La durata comprende anche il successivo ripristino dei luoghi.** Dovrà essere quindi comunicata ad Arpa e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la data di fine lavori con relativa attestazione di tale ripristino;

Articolo 3

SPESE

Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione

di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile territorialmente competente.

2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni

cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La presente concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Coordinamento Sicurezza Territoriale - Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale Bacini Idr. da Fiumi Uniti a Rubicone**, con nota n. 39849 del 26/06/2026 di seguito ed integralmente riportate:

"Omissis ...

SI RILASCIA NULLA-OSTA IDRAULICO E AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

all'istanza di variante passerella di concessione per occupazione temporanea area demaniale con opere di cantierizzazione in sponda dx del Fiume Montone per i lavori di rifacimento della passerella ciclo-pedonale, in loc. Guado Paradiso nel comune di Forlì (Fc), così come indicato nella documentazione trasmessa da ARPAE con nota prot. n. 20/05/2026.0092462.U acquisita al ns. Prot. n. 20/05/2026.0032278.E;

Il presente provvedimento viene rilasciato ai soli fini idraulici con riferimento al buon regime delle acque, ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904, con riferimento agli artt. 93 e segg., e fatti salvi i diritti di terzi, quale atto endo-procedimentale nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo concessorio; pertanto, non esime il soggetto richiedente dall'acquisizione di altri permessi, autorizzazioni, concessioni, nulla osta previsti da leggi e regolamenti vigenti in relazione all'opera da eseguire e/o agli usi richiesti, nonché dagli adempimenti previsti per l'edificazione in zona sismica. L'efficacia del provvedimento de qua è, pertanto, espressamente e

risolutivamente condizionata all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, atti di assenso, ecc. previsti dalla normativa vigente per la realizzazione delle opere e/o per l'attuazione degli usi di che trattasi.

Si richiama, in particolare, quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della L.R. 11/2012 e ss.mm.ii., per cui qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, l'impresa o l'ente esecutore deve darne informazione al competente settore regionale "Agricoltura, Caccia e Pesca", con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio.

Sono a carico del richiedente tutti gli eventuali danni che dovessero derivare alle proprietà pubbliche e private, a persone e a cose in dipendenza dei lavori da effettuare e agli usi richiesti.

Ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per danni causati a terzi in esercizio del presente provvedimento, cede a totale carico del richiedente, sollevando fin d'ora l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale Bacini Idr. da Fiumi Uniti a Rubicone di Forlì-Cesena e il suo personale dipendente da ogni e qualsiasi implicazione al riguardo;

La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme sopra richiamate.

Il presente provvedimento è subordinato al rispetto delle prescrizioni e condizioni di seguito riportate.

CONDIZIONI GENERALI

1. L'UT si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto richiedente, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica o comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua; in

particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente;

2. L'UT si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo;

3. il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;

4. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;

5. il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di UT, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

DURATA

6. la presente autorizzazione idraulica ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di rilascio del provvedimento finale di ARPAE, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine

sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; trascorso inutilmente tale termine le procedure amministrative finalizzate al rilascio dell'autorizzazione dovranno essere ripetute; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;

CONDIZIONI SUL PROGETTO E SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

8. le opere da realizzare dovranno essere eseguite sui terreni, nei modi e nelle misure, indicate nel progetto presentato e le stesse dovranno essere concretizzate secondo i contenuti degli elaborati tecnici acquisiti, che formano parte integrante del presente provvedimento. Non è consentito apportare variazioni alle stesse o cambi di ubicazione;

9. al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;

10. al di fuori di quanto espressamente autorizzato, nelle aree d'intervento richieste, e ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;

11. eventuali lavori non previsti in progetto, anche derivanti da sopravvenute esigenze di cantiere, dovranno essere preventivamente autorizzati;

12. tutte le opere, dovranno essere dimensionate e costruite, sotto la diretta ed esclusiva

responsabilità dei tecnici incaricati dal soggetto richiedente e della Direzione dei Lavori, in modo da assicurarne la stabilità, nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno, dalle pressioni e sotto-spinte idrauliche anche indotte da eventi di piena, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere, nel rispetto dei principi della scienza e della tecnica e delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;

13. il soggetto richiedente dovrà comunicare il nominativo del Direttore dei Lavori e l'inizio dei lavori stessi, con un preavviso di almeno 15 giorni, e, a lavori ultimati, trasmettere il certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo delle opere;

14. la realizzazione dei lavori dovrà avvenire adottando nella fase esecutiva tutti gli accorgimenti tecnici atti a non creare, seppure temporaneamente, condizioni predisponenti a fenomeni di dissesto e di pregiudizio del buon regime delle acque, sollevando l'UT da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si ritenessero eventualmente danneggiati;

15. i materiali di risulta ed i rifiuti in generale dovranno essere trasportati e smaltiti presso discariche/impianti autorizzati e riposti, in attesa dello smaltimento, in luoghi sicuri temporaneamente attrezzati all'interno del cantiere, nel pieno rispetto della normativa vigente e dell'ambiente naturale circostante;

16. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;

17. il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

18. è esclusivo onere del soggetto richiedente mettere in atto tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, periodiche e a seguito degli eventi di piena, dei manufatti e delle opere connesse, dell'alveo e delle sponde, a monte e a valle delle opere, per l'intera tratta di alveo idraulicamente influenzato dall'opera e comunque nella misura minima di 10 mt. a monte e a

valle ed in ogni caso dovrà essere sempre garantita la sezione idraulica nella geometria originariamente prevista nel progetto di realizzazione dell'opera;

19. il soggetto richiedente manleva UT da ogni responsabilità in ordine alla stabilità del manufatto e delle opere assentite (in caso di danneggiamento o crollo), anche in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua e in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta esclusivo obbligo del richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti, anche mediante la realizzazione, sempre previa autorizzazione, delle opere ritenute necessarie;

20. il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;

21. si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;

22. l'area in concessione non potrà essere recintata in forma permanente ma eventualmente solo mediante soluzioni facilmente amovibili e comunque poste ad una distanza maggiore di 4 m dal ciglio superiore di sponda o dal piede esterno dell'argine, se presente, nel rispetto delle già richiamate norme di polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904;

23. l'area in concessione non potrà essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;

SICUREZZA

24. l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la

conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. L'UT non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;

25. UT non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

26. compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal PGRA, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone e alla salvaguardia dei beni;

27. in particolare, durante l'esecuzione dei lavori il soggetto richiedente è obbligato ad adottare tutte le cautele e a vigilare affinché, in caso di eventi di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero dei materiali, dei macchinari, dei manufatti che temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque.

...omissis"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari,;
- c. la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate

dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.